

Roma, 20 luglio 2016

Al Sig. De Rosa Antonio

(M)

Oggetto: Deducibilità contributi versati al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo per familiari non fiscalmente a carico.

Gentile sig. Antonio De Rosa,

con mail del 6 luglio scorso ha chiesto chiarimenti circa la deducibilità dei contributi che, in quanto pensionato, versa al Fondo Sanitario integrativo del gruppo Intesa San Paolo, per XXXXXXXXXX non fiscalmente a carico.

Il quesito origina dal fatto che il CAF ha disconosciuto tale beneficio fiscale mentre sulla medesima questione la DR Liguria, in risposta all'istanza di interpello n. 903-238/2012, ha fornito risposta favorevole al contribuente.

Per quanto concerne l'adesione dei pensionati al Fondo, dalla documentazione da Lei allegata, si evince che i dipendenti possono rimanere iscritti al Fondo anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che in tal caso gli accordi collettivi non prevedono alcuna quota di contribuzione a carico dell'ex datore di lavoro.

In relazione al Suo quesito si osserva quanto segue.

1. I contributi versati a Fondi integrativi del S.S.N. sono deducibili, nel limite di euro 3.615,20, dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR. In base a tale disposizione la deducibilità non è

riconosciuta nell'ipotesi in cui i predetti contributi siano versati in favore di familiari non fiscalmente a carico.

2. I contributi di assistenza sanitaria versati ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale non concorrono, entro il medesimo limite di euro 3.615,20, a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del TUIR. Con circolare n. 50/E del 12.06.2002, § 6.1, è stato precisato che l'esclusione dal reddito opera anche per i contributi versati per i familiari non fiscalmente a carico.

Con la risoluzione n. 293 del 2008 è stato chiarito che i contributi ad Enti o Casse aventi esclusivamente Fine Assistenziale, di cui al punto 2, anche se versati da lavoratori in quiescenza, non concorrono, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR, alla formazione del reddito di pensione, sempreché rispondenti alle previsioni di contratto, accordo o regolamento aziendale.

I contributi al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa San Paolo "Fondo Sanitario" rientrano nella fattispecie di cui al punto 2 e, pertanto, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

Ne consegue che i pensionati possono dedurre tali contributi dal proprio reddito nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti, vale a dire anche per i contributi versati per i familiari non fiscalmente a carico.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta

(firmato digitalmente)

